

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06045
Del: 19/07/2023
Esecutivo Da: 19/07/2023
Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

Aggiudicazione Accordo Quadro SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTI E LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUI MANUFATTI STRADALI del Comune di Firenze- all'operatore economico Associazione di professionisti BF INGEGNERIA CIG: 9956764594

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025.

Premesso che:

- in considerazione della significativa estensione della rete viaria comunale e della continua necessità di procedere ad una serie di interventi manutentivi e di riqualificazione dei piani viabili, dei marciapiedi e dei sottoservizi, sussiste la necessità per il Servizio Viabilità, in caso di carenza di personale tecnico interno disponibile, di conferire all'esterno servizi di architettura ed ingegneria;
- l'Amministrazione ritiene pertanto necessario procedere alla stipula di un Accordo Quadro relativo all'affidamento per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo delle opere di consolidamento sui manufatti stradali controllo dell'interfaccia con i gestori dei sottoservizi.
- nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 dell'amministrazione comune di Firenze è previsto l'"**ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA'**" per l'importo di 130,000.00 CUI 501307110484202200037

Ritenuto opportuno, in considerazione della pluralità di interventi manutentivi e di riqualificazione non programmabili né predeterminabili, pervenire ad un coordinamento unitario dei servizi di ingegneria e architettura di supporto ai progetti/lavori di competenza del Servizio Viabilità, tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in cui definire le condizioni alle quali l'affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;

Tenuto conto che:

- con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi;

- le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

Visti gli elaborati relativi all'accordo quadro avente ad oggetto "servizi di ingegneria e architettura per lavori di competenza del servizio viabilità", per la somma complessiva di € **102.459,02** composti da:

- Capitolato prestazionale tecnico;
- Capitolato speciale di appalto;

Dato atto che:

- trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di servizi sono sinteticamente e in maniera non esaustiva, riportate negli elaborati di Accordo Quadro, allegati parte integrante del presente atto;
- l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi;
- l'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi;

Dato atto che l'affidamento delle specifiche prestazioni relative ai servizi di architettura ed ingegneria di cui al presente Accordo Quadro avverrà, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. del 18.04.2016, n.50, subordinatamente alla verifica della eventuale sussistenza di personale interno al Servizio Viabilità abilitato e disponibile a svolgere le attività in questione e nonché all'esperimento dell'apposita procedura per il reperimento di specifica figura professionale, all'interno dell'organico del Comune di Firenze;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.1 comma 2 let. a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00 mediante affidamento diretto;
- l'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l'obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, programma START.

Visto altresì l'art. 226 co. 2 del D.Lgs. n.36 del 31/3/2023 in base al quale per i procedimenti

in corso alla data del 30/06/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che:

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante, mediante la piattaforma telematica START, ha attivato una procedura concorrenziale per l'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 let. a) del D.L. 76/2020 dell'Accordo Quadro in questione, inviando richiesta di preventivo a un unico operatore economico, STUDIO ASSOCIATO B.F. INGEGNERIA, fissando in € 102.459,02 di cui € 1.040,00 quali oneri per la sicurezza, l'importo massimo delle prestazioni affidabili ai sensi dell'Accordo Quadro in questione;
- in esito a tale procedura concorrenziale, sulla piattaforma telematica START è pervenuta l'offerta da parte dell' operatore economico

L'operatore economico BF INGEGNERIA ha presentato un'offerta di ribasso del 6,32920 % sull'importo a base di gara stimato dall'Amministrazione, come da relativa offerta allegato integrante al presente provvedimento;

Atteso che il ribasso offerto dall'operatore economico sopra citato è ritenuto congruo in relazione alla tipologia del servizio richiesto;

Dato atto:

- del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabrizio Lunardi;

Considerato che l'operatore economico sopra citato è in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, mentre sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto, pertanto di poter affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 , all' Associazione di professionisti BF

INGEGNERIA, con sede legale Via Vasco de Gama 89/91 in Firenze -C.F. P.I. 05593300485 , fatti salvi gli esiti positivi dei controlli di legge in corso di ultimazione - l'Accordo Quadro avente ad oggetto i SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI PROGETTI E LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUI MANUFATTI STRADALI DEL COMUNE DI FIRENZE per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 96.040,00 oltre iva ed oneri di legge;

Dato atto che il CIG dell'accordo quadro in questione risulta essere il seguente: 9956764594 ;

Visto lo schema di Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto;

Viste le attestazioni di regolarità contributiva Inarcassa dei soci della società, mantenute agli atti dell'Ufficio;

Richiamata la Del/Par n.77/2018 in cui la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania enuncia, in materia di Accordo Quadro, i seguenti principi:

- la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL)
- ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore;
- non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;

Dato atto pertanto che la stipula del contratto di Accordo Quadro non è subordinata all'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione, e che pertanto al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in

questione sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi di architettura e ingegneria di cui al presente atto, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione vigente;

Preso atto di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del RUP Ing. Fabrizio Lunardi cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione della Corruzione), come risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante del presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto i “SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI PROGETTI E LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUI MANUFATTI STRADALI DEL COMUNE DI FIRENZE ”, come descritti in narrativa e tutti allegati quale parte integrante del presente atto.

2. Di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 , all’ Associazione di professionisti BF INGEGNERIA, con sede legale Via Vasco de Gama 89/91 in Firenze -C.F. P.I. 05593300485 , l’Accordo Quadro di cui al precedente punto 1 - CIG 9956764594 secondo l’offerta presentata, allegata parte integrante del presente provvedimento, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di €96.040,00 oltre iva ed oneri di legge, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli in corso di ultimazione.

3. Di dare atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro di cui ai precedenti punti 1 e 2 sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai relativi servizi di architettura e ingegneria, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell’opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa.

4. Di approvare lo Schema di Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto.

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Fabrizio Lunardi

Ritenuto opportuno, in considerazione della pluralità di interventi manutentivi e di riqualificazione non programmabili né predeterminabili, pervenire ad un coordinamento unitario dei servizi di ingegneria e architettura di supporto ai progetti/lavori di competenza del Servizio Viabilità, tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in cui definire le condizioni alle quali l'affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;

ALLEGATI INTEGRANTI

01_Capitolato Prestazionale Tecnico_Manufatti_signed.pdf - 5d7df38aa2acd0bc132dcd0f72a70146e45c6fc978355684cc479ff3d3e38cc
02_Capitolato Speciale Appalto_Manufatti_signed.pdf - 148c833fcefff6cf10e18d57c6d502c2b2996711fd968ea3d151026ae36bfe74
OffEcon_83407_1_05072023174414.pdf.p7m - afa91f479f5c0c600581960173b19b2c4aed7613e49473380246ce2f5c3bbf84
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi_signed.pdf - 607081cd92ab831510813e95dd5732e6b56dca7e39ed7589a08dab410db847a7
schema di contratto.pdf - 59555b16f21d6cbcc2615cc9dc78c1a7c8ec6845bf5921c32f17a4fe6fe768ca

Sottoscritto digitalmente da

**Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Mercaldo**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.